

# STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO  
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32  
www.studiomoriscoragni.com

**Dott. FORTUNATO MORISCO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

**Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti  
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 18 marzo 2020

**Circolare 7/2020: Decreto legge n. 18/2020 - Cura Italia**

Gentile Cliente,

La informiamo che nella GU del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge n. 18 con le prime misure economiche per l'emergenza coronavirus di cui si illustrano **alcuni dei principali provvedimenti fiscali lavoro**

## SCADENZE FISCALI / CREDITI D'IMPOSTA

### PROROGA E/O SOSPENSIONE DELLE SCADENZE FISCALI

Il pacchetto fiscale del testo del decreto legge dedica tre articoli - 60, 61, 62 - alla **proroga e/o sospensione delle scadenze fiscali**.

Categoria di imprese	Proroga scadenza
comma 2 articolo 61 testo DL n. 18/2020 + imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator + aziende con sede nella cd prima zona rossa	al 31 maggio oppure con rate di pari importo da versare entro ottobre 2020
Imprese con volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019	al 31 maggio oppure con rate di pari importo da versare entro ottobre 2020
Imprese che non rientrano nei due elenchi di cui sopra	Proroga scadenza al 20 marzo 2020

In particolare:

- l'**articolo 61** prevede l'**elenco delle categorie per le quali i versamenti sono sospesi a prescindere dal volume d'affari**. Di fatto per questi soggetti vi è un'estensione di quanto già previsto dal DL dello scorso 2 marzo 2020. Tali versamenti sospesi dovranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. In ogni caso non potranno essere oggetto di rimborso gli importi eventualmente già versati;
- l'**articolo 62** prevede invece l'**elenco delle categorie per le quali i versamenti sono sospesi nel caso in cui il volume d'affari dell'anno precedente sia stato inferiore a 2 milioni di euro**. Per tali soggetti sono sospesi i versamenti relativi a:
  - ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  - IVA;
  - contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;
  - nel testo del decreto legge non si parla della tassa vidimazione libri sociali.
- l'**articolo 60** riguarda invece i contribuenti non ricompresi nei due elenchi di cui sopra per i quali vale la cd remissione in termini: i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono **prorogati al 20 marzo 2020**.

- - - - -

#### **CREDITI D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI**

L'articolo 65 prevede invece un **credito d'imposta per botteghe e negozi** nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella **categoria catastale C/1**.

- - - - -

#### **CREDITI D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO**

Allo scopo di incentivare la **sanificazione degli ambienti di lavoro**, quale misura di contenimento del contagio l'articolo 64 prevede un **credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**, pari al 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020

### **AMMORTIZZATORI SOCIALI**

#### **NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE**

##### **Cassa integrazione guadagni estesa a tutte le aziende per nove settimane**

La misura probabilmente più interessante è quella prevista dall'articolo 23, che estenderebbe a tutte le aziende - **senza distinzioni territoriali e/o dimensionali** - la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "**emergenza COVID-19**", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

- - - - -

## **INDENNITÀ UNA TANTUM A PROFESSIONISTI E COCOCO**

È riconosciuta un'indennità *una tantum*, per il mese di **marzo**, pari a **600 euro**, ai **liberi professionisti titolari di partita Iva**, ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** iscritti alla **Gestione separata** non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, agli **operai agricoli** a tempo determinato, ai **lavoratori dello spettacolo**, ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago** e ai **lavoratori stagionali del settore turismo**.

Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere **esclusi dall'indennità** in esame i professionisti **iscritti alle Casse di previdenza private** (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.).

È stato, tuttavia, istituito un **Fondo per il reddito di ultima istanza** con una **dotazione di 300 milioni di euro** come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i **professionisti iscritti agli ordini**.

- - - - -

## **LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE**

### **CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO**

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **quindici** giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al **50 per cento** della retribuzione.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è **riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni**.

In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di **un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di **600 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate.

- - - - -

### **PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992**

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020

- - - - -

### **PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI**

Per i lavoratori dipendenti che non potranno aderire allo **smart working**, e che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 40.000,00 spetta un **premio**, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a **100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I datori di lavoro corrisponderanno il premio nella busta paga di aprile e potranno compensare questo importo con lo stesso meccanismo già previsto per il **bonus Renzi** entro il giorno 16 del mese di maggio.

- - - - -

### **SOSPENSIONE TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI**

Sono sospesi **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

- - - - -

## **IMPRESE: ALTRE MISURE STRAORDINARIE**

### **RIFORMA DEL TERZO SETTORE ED ADEGUAMENTO STATUTI**

È stato spostato al **31 ottobre** il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno **adeguare i loro statuti** in considerazione della riforma operata con il **codice del terzo settore**

- - - - -

### **SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA PER I TITOLARI DI PARTITA IVA**

È riconosciuta la possibilità, per i **lavoratori autonomi e liberi professionisti**, di chiedere la **sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa**, dietro presentazione di apposita **autocertificazione** attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il **33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019**. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.

- - - - -

### **SOSPENSIONE RIMBORSO PRESTITI PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)**

Il **pagamento delle rate dei prestiti** accordati da banche o altri intermediari finanziari **alle Pmi e alle microimprese** è **sospeso fino al 30 settembre 2020**.

La **data di restituzione dei prestiti non rateali** con scadenza anteriore al **30 settembre 2020** dovrà essere **rinvitata fino a quest'ultima data**.

Le **linee di credito accordate "sino a revoca"** e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti **non possono essere revocati fino al 30 settembre**.

È in ogni caso richiesta la presentazione di un'autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

- - - - -

### **DIFFERIMENTO DEI TERMINI APPROVAZIONE BILANCIO**

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**.

- - - - -

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni